

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/558 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2016****che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- (1) Il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sta attraversando un lungo periodo di grave squilibrio del mercato. Negli ultimi 18 mesi i prezzi del latte franco azienda sono stati sotto pressione a causa dello squilibrio tra l'aumento della produzione e il rallentamento della crescita della domanda sul mercato mondiale.
- (2) Malgrado l'efficacia delle misure già adottate dalla Commissione, la situazione continua a deteriorarsi poiché la chiusura del mercato russo e la contrazione della domanda proveniente dalla Cina hanno colpito il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in un momento in cui erano stati fatti investimenti nella produzione in vista della cessazione del regime delle quote latte il 31 marzo 2015 e delle prospettive positive sul mercato mondiale. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non si prevede alcun calo significativo dei volumi di produzione nei prossimi due anni.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 ⁽²⁾ della Commissione autorizza le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione della produzione lattiera, su base temporanea, per un periodo di sei mesi. Dato che il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è prevalentemente caratterizzato da strutture cooperative, è opportuno estendere tale autorizzazione, compresi i relativi obblighi di notifica, a tali organismi istituiti dai produttori di latte. Ciò vale anche per altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di massimizzare la copertura della misura.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi non appena possibile in parallelo con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559. È dunque opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 si applica, mutatis mutandis, alle cooperative e alle altre forme di organizzazioni di produttori istituite dai produttori di latte nel rispetto del diritto nazionale e attive nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER
